

di una chiave privata corrispondente ad altra pubblica. Il certificato associato alla firma digitale non deve essere scaduto, revocato o sospeso dal soggetto certificatore pena l'inefficacia della firma digitale che varrà come mancata sottoscrizione.

Un panorama ancora in parte avveniristico frenato da alcune criticità irrisolte tra le quali senza dubbio il cosiddetto *divario digitale* ovvero il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione (in particolare personal computer e internet) e chi ne è escluso in modo parziale o totale.

Una condizione qualificata concretamente da molteplici variabili: situazione economica, livello d'istruzione, qualità delle infrastrutture, disparità nell'acquisizione di risorse o delle capacità necessarie a partecipare alla società dell'informazione.

Le istituzioni giocano comprensibilmente un ruolo chiave nel superamento di questi limiti. Si segnala a proposito il piano di e-government 2012 varato dal Governo per descrivere la strategia di sviluppo del processo d'informatizzazione della pubblica amministrazione settore per settore, dall'istruzione alla sanità, dalla giustizia al turismo (clicca su: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/piano_e_gov_2012/e-gov_parte_seconda.pdf).

Per approfondire **Lo spazio giuridico del documento informatico e della firma digitale**

L'intervento di un tribunale

Suscitando animati dibattiti e polemiche il Tribunale di Cuneo emetteva il decreto ingiuntivo n. 848 del 2003 accogliendo il relativo ricorso sulla base di un semplice riconoscimento di debito avvenuto via e-mail.

L'argomentazione di parte ricorrente s'incentrava sul fatto che un sistema di autenticazione basato su username e password associato agli headers del messaggio di posta elettronica e alla stessa firma in calce al documento possono integrare i requisiti di forma scritta richiesti dall'art. 634 del codice di procedura civile per l'emissione di un decreto ingiuntivo.

Inviare una mail a un destinatario è una firma elettronica sebbene relativa ai soli dati contenuti in quel messaggio di posta elettronica.

Una conclusione che già nel 2004 incontrava il consenso del C.N.I.P.A secondo il quale l'e-mail — sebbene non sottoscritta con firma digitale — è un documento informatico munito di firma elettronica leggera.



Nel prossimo numero

Modelle al museo